

SERVIZIO NORMATIVA E POLITICHE DI VIGILANZA

Roma 24 marzo 2015

Prot. n. 51-15-000403

All.ti n.

Alle Imprese di assicurazione e
riassicurazione con sede legale in
Italia
LORO SEDI

Alle Imprese capogruppo
LORO SEDI

Alle Rappresentanze per l'Italia
di imprese di assicurazione e
riassicurazione con sede legale
in uno Stato terzo rispetto allo
Spazio Economico Europeo
LORO SEDI

Oggetto: *Solvency II* – pubblicazione linee-guida EIOPA in materia di sistema di
valutazione prospettica dei rischi e conseguenti chiarimenti per la preparazione a
Solvency II.

1. La presente nota fa seguito alla lettera del 15 aprile 2014¹ riguardante le attività di preparazione al regime di vigilanza *Solvency II* per fornire alcuni chiarimenti ed ulteriori indicazioni.
2. L'opportunità di fornire ulteriori indicazioni origina da due principali fattori:
 - i. le considerazioni conseguenti all'esame delle prime relazioni inviate dalle imprese lo scorso 31 ottobre 2014 sulle valutazioni prospettiche dei rischi;
 - ii. un quadro normativo europeo ora maggiormente delineato, in particolare su aspetti e specifiche tecniche che impattano sulla valutazione prospettica dei rischi. Si richiama al riguardo l'attenzione delle imprese in indirizzo sulla pubblicazione:
 - avvenuta il 17 gennaio 2015 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del **Regolamento delegato (UE) 2015/35** della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio² recante i *cd atti delegati*, cioè le disposizioni attuative della disciplina *Solvency II*, che dal 1 gennaio 2016, senza necessità di esplicito recepimento nell'ordinamento nazionale, avranno diretta applicazione in ambito nazionale. Tra le disposizioni contenute negli atti delegati, si richiamano, per quanto d'interesse in questa sede, le disposizioni del Capo IX in materia di Governance ed in

¹ http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F19860/Lettera_al_mercato_15_aprile_2014.pdf

² http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F28161/Regolamento%20delegato%20UE%202015%20-%2035%20della%20Commissione.pdf

particolare quelle della Sezione 1, tra cui sono ricomprese quelle inerenti al sistema di gestione dei rischi e al fabbisogno di solvibilità globale, nonché tutte le altre disposizioni inerenti al calcolo delle riserve tecniche, alla definizione del requisito di capitale e alla composizione dei fondi propri – aspetti tutti strumentali alla complessiva valutazione del profilo di rischio e della solvibilità dell'impresa o del gruppo.

- avvenuta il 28 gennaio 2015 delle **lineeguida EIOPA³** sulla valutazione prospettica dei rischi e fabbisogno di capitale (cd. ORSA) da applicare una volta entrato in vigore il regime *Solvency II*. Si precisa che l'orientamento EIOPA ha confermato e solo in alcuni casi meglio declinato le disposizioni sulla valutazione prospettica dei rischi e della solvibilità definiti nella fase preparatoria. Si rammenta che l'applicazione di tali lineeguida a livello nazionale è soggetta ad una procedura di "*comply or explain*" da parte dell'IVASS (e delle altre Autorità di vigilanza nazionali) e condurrà a una revisione della normativa secondaria applicabile in materia.
3. Al fine di ottimizzare le attività preparatorie all'applicazione del nuovo regime *Solvency II*, si richiede alle imprese in indirizzo di considerare le indicazioni contenute nella presente lettera, ad integrazione di quelle già indicata nella precedente del 15 aprile 2014, nella predisposizione della relazione sulla valutazione prospettica dei rischi da trasmettere all'IVASS entro il 30 giugno 2015.
 4. L'Istituto continuerà a monitorare l'applicazione delle indicazioni nella regolare attività di vigilanza, in vista del progressivo avvicinamento di *Solvency II*.
 5. Le imprese capogruppo in indirizzo che sono a capo di sottogruppi assicurativi italiani appartenenti a gruppi assicurativi con casa madre in altri Stati Membri non sono tenute ad applicare le indicazioni contenute nella presente nota.
 6. Le Rappresentanze italiane di imprese di assicurazione e riassicurazione con sedi legali in Stati terzi non sono tenute ad applicare le indicazioni contenute nella presente nota. L'Istituto auspica che tali Rappresentanze, pur non essendone dirette destinatarie, tengano conto delle indicazioni contenute nella presente nota, in vista dell'entrata in vigore del nuovo regime di solvibilità.

A. Indicazione aggiuntive per la redazione della Valutazione prospettiva dei rischi (FLAOR) richiesta entro il 30 giugno 2015.

7. Pur preservando lo spirito di rappresentazione personalizzata che caratterizza le valutazioni dei rischi di un'impresa o di un gruppo e fermi i contenuti minimali della Relazione sulla valutazione interna del profilo di rischio dell'impresa o del gruppo, di cui all'allegato 1 della lettera al mercato del 15 aprile 2014, si richiede alle imprese e ai gruppi, nelle rispettive relazioni, di:
 - a) attenersi, il più possibile, allo schema indicato nel sopracitato allegato;
 - b) focalizzare il contenuto della relazione su criteri, metodologie e ipotesi adottate nella valutazione prospettica dei rischi, con particolare evidenza dei conseguenti esiti ed effetti di dette analisi. La precedente esperienza (FLAOR 2014) ha evidenziato in molti casi un'eccessiva focalizzazione nella descrizione del processo e relativa struttura di *governance* ad esso connesso;

³ https://eiopa.europa.eu/Publications/Consultations/EIOPA-BoS-14-259_Final%20report_ORSA.pdf

- c) fornire informazioni sul processo e sulle procedure definite per la valutazione interna del profilo di rischio di impresa o al livello di gruppo (cd. *governance* del FLAOR), solo se modificati rispetto alla precedente valutazione FLAOR;
- d) rendere omogeneo, o in caso contrario fornire le relative motivazioni, il riferimento temporale delle valutazioni prospettiche con l'orizzonte strategico dell'impresa, considerando al riguardo, un periodo minimo di tre anni;
- e) adottare le logiche di valutazione definite dal nuovo regime regolamentare *Solvency II*;
- f) indicare esplicitamente, con un maggior livello di dettaglio, le connessioni tra gli esiti delle valutazioni prospettiche dei rischi dell'impresa, il fabbisogno complessivo di solvibilità e le soglie di tolleranza al rischio, in coerenza con quanto richiesto alla lettera A, punto 5 del richiamato allegato (Allegato 1 alla lettera IVASS del 15 aprile 2014);
- g) illustrare, con un maggior livello di dettaglio, le modalità con cui le valutazioni prospettiche dei rischi hanno inciso nelle scelte strategiche della società o del gruppo, in coerenza con quanto richiesto alla lettera A, punti 4 e 6 e alla lettera B punti 5 e 6 del richiamato allegato;
- h) considerare, per quanto riguarda la prospettiva di gruppo, i rischi ascrivibili a tutte le imprese del gruppo⁴, incluse quelle non regolamentate e quelle con sede nei Paesi terzi in coerenza con quanto indicato alla lettera B del richiamato allegato, illustrando le metodologie adottate per la valutazione di detti rischi;
- i) dare evidenza esplicita, qualora non già indicato nel precedente FLAOR, del collegamento tra organo amministrativo di gruppo e organo amministrativo delle imprese controllate, così come dei collegamenti tra le funzioni di gruppo e quelle delle imprese coinvolte nel processo FLAOR/ORSA; ciò in particolare nel caso in cui la capogruppo intenda esercitare la facoltà di trasmettere una relazione unica per tutte le imprese del gruppo che include pertanto tutte le informazioni richieste per le controllate;
- j) fornire indicazioni sulla tipologia e la qualità dei dati utilizzati nelle valutazioni prospettiche dei rischi nonché sulle ipotesi macroeconomiche sottese ai calcoli condotti. Nella precedente analisi FLAOR 2014 tale aspetto è stato, in molti casi, oggetto di minima trattazione mentre si ritiene che sia necessario prestare un'attenzione particolare a queste indicazioni, in quanto la fonte del dato riveste un ruolo molto rilevante per l'attendibilità della valutazione prospettica;
- k) includere nell'ambito della valutazione prospettica dei rischi anche la valutazione specifica dei rischi collegati alla composizione del proprio portafoglio attivi, ivi compresi quelli riconducibili ad investimenti in titoli di stato, derivanti da possibili diversi scenari del quadro macroeconomico. A questo riguardo, le valutazioni dovrebbero fornire evidenza:
 - i. delle ipotesi di stress considerate nel cambiamento dello scenario macroeconomico;
 - ii. dell'impatto che tali variazioni potrebbero avere anche sull'adeguatezza prospettica del portafoglio titoli rispetto agli impegni assunti dall'impresa verso gli assicurati, al verificarsi delle ipotesi di stress considerate;

⁴ Gruppo così come definito dall'articolo 212 della direttiva 2009/38/CE.

iii. delle eventuali iniziative che l'impresa potrebbe porre in essere, nei diversi scenari, per una sana e prudente gestione dei rischi.

8. Si presuppone valida la scelta manifestata dalle imprese capogruppo in occasione del FLAOR 2014, in merito alla possibilità di trasmettere una relazione sulla valutazione interna del profilo di rischio unica per tutte le imprese del gruppo. Qualora l'impresa capogruppo intenda modificare la scelta precedentemente effettuata dovrà comunicarlo all'Istituto entro il 30 aprile 2015.

oooooo

9. Le imprese in indirizzo potranno inviare le relazioni sulle valutazioni interne del profilo di rischio, unitamente all'evidenza dell'approvazione e delle relative valutazioni dell'organo amministrativo competente (impresa o gruppo) al seguente indirizzo di posta elettronica fasepreparatoria_SolvencyII@ivass.it.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare l'IVASS all'indirizzo fasepreparatoria_SolvencyII@ivass.it.

Distinti saluti

Per il Direttorio Integrato
Il Presidente